

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

## 10<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

### 22° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE 1993

(Antimeridiana)

**Presidenza del Presidente de COSMO**

#### INDICE

##### **Disegni di legge in sede deliberante**

«Norme sul sistema di certificazione»  
(1143-B), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sanese ed altri; Strada; Patria ed altri, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

**(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)**

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione* Pag. 2, 3,  
4 e *passim*

ARTIOLI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* . 3, 5, 7 e *passim*

BALDINI (PSI) ..... 15

CHERCHI (PDS) ..... 5, 6, 13

CITARISTI (DC) ..... 6, 7, 8 e *passim*

GRANELLI (DC) ..... 15

PERIN (*Lega Nord*) ..... 8, 19

ROVEDA (*Lega Nord*) ..... 9

TADDEI (PDS) ..... 2, 9

TURINI (MSI-DN) ..... 10, 14, 19

*I lavori hanno inizio alle ore 9.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**«Norme sul sistema di certificazione» (1143-B)**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sanese ed altri; Strada; Patria ed altri, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati  
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

**PRESIDENTE**, *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1143-B, già approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione sospesa nella seduta pomeridiana del 16 settembre scorso.

Vorrei brevemente riassumere l'andamento della discussione per quei colleghi che si sono assentati durante l'ultima seduta nella quale si rinviò il seguito dell'esame del provvedimento in titolo.

Vorrei ricordare che al termine della relazione, nonostante le mie diffuse e motivate critiche, in qualità di relatore mi sono rimesso alle determinazioni della Commissione proprio per evitare un'ulteriore futura rilettura da parte di questo ramo del Parlamento. Durante la discussione invitai i colleghi a tener conto dei pareri che ci sono pervenuti dalla Giunta per gli affari delle Comunità europee e dalla Commissione giustizia: sarebbe assurdo non tener conto delle loro indicazioni, a parte il nostro oggettivo interesse nel rilevare che la sostanza del parere espresso dalla Giunta va nella direzione di mantenere il testo legislativo da noi approvato in prima lettura (mi riferisco soprattutto agli articoli 2 e 9 del testo licenziato dal Senato) e quindi di emendare il provvedimento che ci è pervenuto dalla Camera dei deputati.

In tal senso, il senatore Citaristi tentò una mediazione, presentando alcuni emendamenti che nella sostanza recepiscono le osservazioni della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

I lavori furono aggiornati e oggi, nonostante mi fossi in precedenza rimesso alla Commissione, preannuncio parere favorevole sugli emendamenti 2.1, 3.1, 6.1 e 8.0.1 presentati dal senatore Citaristi, giacchè essi si muovono nella prospettiva di creare un sistema di certificazione coerente con la normativa europea e adeguato alle aspettative delle imprese.

**TADDEI**. Signor Presidente, prima di entrare nel merito degli emendamenti vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sulla necessità di ridurre al minimo le modifiche da apportare al testo che ci è

pervenuto dalla Camera dei deputati, per evitare di dar luogo ad un rimpallo che impedirebbe la conclusione del tormentato *iter* di tale provvedimento.

Vorrei richiamare l'attenzione su tale questione perchè ritengo estremamente importante rinviare alla Camera dei deputati un testo che possa essere approvato in tempi rapidi.

**PRESIDENTE**, *relatore alla Commissione*. Ringrazio la senatrice Taddei, alla quale confermo ciò che ho detto in precedenza: non sono il presentatore dell'emendamento 3.1, per cui sarà il senatore Citaristi a decidere se ritirarlo o meno.

Ricordo alla Commissione che nel parere espresso dalla Giunta per gli affari delle Comunità europee si afferma letteralmente: «... il testo varato dal Senato, tanto per l'articolo 2, quanto per l'articolo 9 (ora soppresso dalla Camera dei deputati), appare più congruo al fine di tutelare l'esigenza di ottenere prestazioni di certificazioni affidabili al più alto grado possibile».

Voglio rassicurare la senatrice Taddei sul fatto che la scorsa settimana, durante una seduta comune del Parlamento, ho avuto dei colloqui sia con il presidente della X Commissione, onorevole Marianetti, sia con il relatore. Vi posso assicurare che tali posizioni sono state raccordate anche con lo stesso Governo e mirano sostanzialmente a modificare il testo soltanto in alcune sue parti, per poter licenziare il provvedimento nel più breve tempo possibile.

**ARTIOLI**, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Signor Presidente, prima di inoltrarmi nella discussione degli emendamenti, vorrei affermare che la sospensione per circa tre settimane dell'esame del disegno di legge n. 1143-B è stata utile. Essa fu dettata dalla volontà di approfondire soprattutto la relazione del presidente de Cosmo, che aveva esternato alcune argomentazioni che interessavano non soltanto la Commissione ma anche il Governo per una rispondenza sempre più stretta tra la nostra legislazione e quella europea.

Durante tale periodo di sospensione si è cercato di addivenire, anche se in via informale, ad un confronto - che, come Governo, ci auguriamo risulti proficuo - con la Commissione attività produttive, commercio e turismo dell'altro ramo del Parlamento. Affermo questo anche se mi è stato detto che non vi era un preciso obbligo ma solo una volontà politica di farlo, perchè si sta per concludere la quarta lettura del provvedimento in titolo ed è volontà della 10ª Commissione permanente del Senato, come anche di quella della Camera, di non arrivare ad una quinta e ad una sesta lettura, dal momento che ciò implicherebbe, senza alcuna possibilità di appello, l'insabbiamento di questo disegno di legge e il mancato varo di una normativa relativa al sistema di certificazione.

Ribadisco, quindi la volontà del Governo, che insieme ai Presidenti della 10ª Commissione permanente del Senato e della corrispondente Commissione della Camera dei deputati ha cercato di svolgere un'opera di mediazione, di giungere quanto prima possibile al varo definitivo del disegno di legge n. 1143-B.

Non mi soffermo sull'emendamento 2.1 che ci riporta al testo precedentemente approvato dal Senato, identico al testo che a sua volta la Camera dei deputati aveva licenziato.

La discussione sulla modifica dell'articolo 2 ha sempre fatto riferimento ad un allineamento alle norme CEE. È a conoscenza di tutti che le norme CEE non fanno distinzione tra analisi e prova ma fanno riferimento al laboratorio di prova. Inoltre, non credo che specificare meglio i termini «analisi» e «prova» vada contro le disposizioni CEE. È per questo motivo che esprimo parere favorevole sull'emendamento presentato dal senatore Citaristi.

All'articolo 3 il Governo ha presentato un emendamento che cerca di operare una mediazione tra l'impostazione della Camera e quella del Senato. L'impostazione della Camera probabilmente voleva porre l'accento esclusivo sulla funzione pubblica che dovevano avere i soggetti abilitati all'accreditamento.

Ciò aveva come risultato di ostacolare sia il parere dato in Senato dalla Giunta per gli affari comunitari che quello ribadito nella relazione del presidente de Cosmo. In base ad essi si evidenziava che non dando la possibilità di esercitare un'attività di accreditamento, oltre che ai soggetti pubblici o operanti in forma associata, anche a quelli privati, si correva il rischio di limitare il mercato.

L'opera di mediazione è stata di chiarire che l'esercizio dell'attività di accreditamento (rispetto al quale il Ministro effettuerà gli accertamenti richiesti per legge), soggetto ad autorizzazione con decreto del Ministro dell'industria, può essere rilasciato a soggetti pubblici o privati che operino senza scopo di lucro.

A questo riguardo vorrei sottolineare che sia la Camera che il Senato hanno riconosciuto l'importanza dell'operazione di accreditamento che trova la sua legittimazione nel riconoscimento con decreto del Ministro dell'industria.

Per questo motivo chiedo che venga ritirato l'emendamento 3.2/1, presentato dal relatore, nonché l'emendamento 3.1 presentato dal senatore Citaristi.

Inoltre chiedo il ritiro dell'emendamento 6.1 del senatore Citaristi sebbene ritenga che quanto previsto all'articolo 6, lettera e), si possa realizzare anche attraverso modalità e regole già vigenti in sede amministrativa.

Comunque, anche se riteniamo superflua un'affermazione del genere, il provvedimento non ne risente. Dal momento che non si va contro ad alcun principio di carattere legislativo o amministrativo, come ho già detto, chiedo il ritiro dell'emendamento per poter mantenere il testo approvato dalla Camera.

Esprimo invece parere favorevole all'emendamento 8.0.1 sul quale era stato espresso parere favorevole dalla Commissione giustizia. Anche se si affermano alcuni principi già previsti dal nostro ordinamento, ribadire questi concetti non crea alcun ostacolo rispetto alla normativa in tema di libere professioni.

**PRESIDENTE**, *relatore alla Commissione*. Vorrei precisare che sia il relatore che il rappresentante del Governo si sono espressi favorevolmente sull'emendamento 2.1 e che il Governo ha presentato un

emendamento all'articolo 3 che assorbe l'emendamento 3.1 presentato dal senatore Citaristi.

In base all'emendamento 3.2 del Governo il comma 2 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente: «L'autorizzazione è rilasciata a soggetti pubblici o privati che operino senza scopo di lucro. Tali soggetti devono possedere i requisiti previsti dalle disposizioni comunitarie e dalle norme tecniche in materia e devono garantire la competenza, l'autonomia e l'indipendenza dei propri organi tecnici, nonché la massima trasparenza e obiettività nell'esercizio dell'attività di accreditamento».

Stando così le cose, come avevo già preannunciato, presento un subemendamento 3.2/1 all'emendamento presentato dal Governo.

Il mio subemendamento riguarda la prima parte dell'emendamento presentato dal Governo. Il primo periodo dell'emendamento 3.2 è sostituito dal seguente: «L'autorizzazione è rilasciata a soggetti pubblici o privati che operino in forma singola o associata; qualora l'associazione venga costituita tra soggetti pubblici essa deve essere senza scopo di lucro». In pratica, mi sembra assurdo far operare in beneficenza i privati quando poi le tariffe sono già previste dai regolamenti CEE. Ovviamente, se il collega Citaristi è d'accordo, il suo emendamento risulta precluso.

CHERCHI. Signor Presidente, vorrei soltanto un chiarimento sul suo subemendamento all'articolo 3. La distinzione contenuta nel suddetto emendamento deve intendersi nel senso che un operatore privato che agisce in forma singola lo fa con finalità di lucro mentre invece se si associa ad altri privati agisce senza finalità di lucro?

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Senatore Cherchi, convengo con la sua perplessità, però debbo dirle che il mio subemendamento vuole costituire una mediazione con la posizione del Governo. Come relatore, originariamente non avevo condiviso l'introduzione delle parole «senza scopo di lucro»; anche in polemica con il rappresentante del Governo avremmo dovuto eliminare tale dizione. Inoltre, bisogna tener conto delle tariffe professionali, ed è quindi inutile affermare che i privati possono operare senza scopo di lucro.

ARTIOLI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Signor Presidente, credo sia importante che intervenga perchè, avendo il Governo presentato l'emendamento 3.2, è bene capirci su ciò che intendiamo affermare.

Avevo parlato di una mediazione precisa su un'impostazione adottata dalla Camera dei deputati che intendeva dare alla funzione di riconoscimento a soggetti che poi avrebbero accreditato i laboratori per la certificazione un carattere di interesse pubblico. Ciò non significa che tale funzione possa essere affidata solo a soggetti pubblici perchè, se i privati possiedono le caratteristiche che consentono di essere riconosciuti come soggetti accreditanti con un decreto del Ministero dell'industria, non si vede perchè si debba creare un monopolio a vantaggio di alcuni soggetti pubblici senza dare una simile possibilità anche a soggetti privati. Mi sembra sia stata questa l'impostazione data

nel parere autorevolmente inviato a questa Commissione dalla Giunta per gli affari delle Comunità europee e ripresa dal presidente de Cosmo.

Il Governo ritiene che la dizione «senza scopo di lucro» rappresenti una mediazione, per cui non intende recedere da tale interpretazione autentica. Il presidente de Cosmo ha poc'anzi ricordato che ci si deve muovere all'interno delle tariffe professionali - è un richiamo che facciamo anche per le libere professioni -, e solo tenendo presenti tali tariffe possiamo comprendere il significato della dizione «senza scopo di lucro».

Questa rappresenta nel contempo un'interpretazione autentica e una mediazione che, a mio parere, devono essere sempre tenute presenti.

**PRESIDENTE**, *relatore alla Commissione*. Ribadisco con molta franchezza la mia adesione all'osservazione critica avanzata dal senatore Cherchi, perchè un operatore privato non può operare in presenza del divieto di lucro, mentre ciò può avvenire se agisce in forma associata.

Se così fosse, dovrebbe introdursi la dizione «senza scopo di lucro» anche per quei soggetti che operano in associazione. Per i privati non lo possiamo nè pretendere, nè farlo in contrasto con le varie tariffe professionali.

**CITARISTI**. Nutro le stesse perplessità espresse dal collega Cherchi, nonostante le spiegazioni fornite dal Sottosegretario. Non vorrei che questa dizione di soggetti associati che debbono agire senza scopo di lucro si prestasse a qualche sotterfugio. Un operatore privato può agire con scopo di lucro, mentre due soggetti privati che si associano non possono agire per scopo di lucro! In futuro, si potrebbe ricorrere a qualche *escamotage*; ad esempio, due soggetti si associano, ma in pubblico vogliono apparire come soggetti distinti.

Se così fosse, stiamo varando una normativa contraddittoria. Se si affermasse che la «forma associata» è data da soggetti pubblici e privati - cosa che può avvenire -, comprendo il significato delle parole «senza scopo di lucro»; ma se un operatore privato agisce con scopo di lucro mentre due soggetti privati debbono agire senza tale fine, non vedo perchè questi ultimi dovrebbero associarsi, se non - lo ripeto - ricorrendo a qualche *escamotage* che permetta ad essi di agire in contrasto con la legge per perseguire i loro scopi.

**PRESIDENTE**, *relatore alla Commissione*. In qualità di relatore, concordo con le osservazioni critiche e oggettivamente valide fatte dai colleghi Cherchi e Citaristi. Nel subemendamento da me presentato è sottintesa la possibilità di perseguire lo scopo di lucro per i singoli in privato o in associazione.

**CITARISTI**. In questo caso, il soggetto pubblico che si associa con un privato agisce con scopo di lucro.

**CHERCHI**. Signor Presidente, la questione si sta ingarbugliando enormemente. Sono sinceramente da apprezzare i suoi sforzi per venire

a capo della situazione; credo però che al fondo di tale discussione vi sia un equivoco irrisolto. Infatti, se è fondata l'osservazione della Giunta per gli affari delle Comunità europee circa l'esistenza di una questione che chiama in causa il diritto di stabilimento, per cui l'attività di accreditamento è svolta da soggetti privati in altri Stati della Comunità, se ponessimo un vincolo per l'esercizio di tale attività si verrebbe a violare una norma attinente al diritto di stabilimento.

Se c'è da far riferimento al diritto di stabilimento ne dovrebbe conseguire che pubblici o privati possono operare indifferentemente. Nel dire ciò ho dovuto fare in qualche modo violenza alla mia convinzione personale in base alla quale l'attività di accreditamento deve essere considerata una sorta di servizio pubblico.

Tuttavia, se la Giunta per gli affari comunitari chiama in causa la questione del diritto di stabilimento esiste soltanto una funzione obbligata. Il punto che non è stato ancora chiarito è perchè le due Giunte affari comunitari della Camera e del Senato diano interpretazioni diverse relativamente al diritto comunitario. Se la Giunta del Senato ha ragione, dobbiamo tenere conto del suo parere e quindi dobbiamo legiferare nel senso che operatori pubblici e privati possono operare indifferentemente, mentre se è fondato il parere dell'altra Giunta si dovrà operare in maniera diversa.

*PRESIDENTE, relatore alla Commissione.* Vorrei sottolineare che l'ultima formulazione del mio subemendamento non contrasta con la posizione della Giunta per gli affari europei sul diritto di stabilimento. Se ho mantenuto la dizione «senza scopo di lucro», che peraltro nell'ultima formulazione ipotizzo per i privati e le associazioni private ma non per i soggetti pubblici (sottolineo che la dizione «soggetti pubblici» fa riferimento solo agli operatori italiani), è stato per trovare un compromesso rispetto alla posizione espressa dal Governo.

*CITARISTI.* Apprezzo lo sforzo fatto dal Presidente però ritengo che, dal momento che il suo subemendamento può prestarsi ad equivoci, sia preferibile accettare la formulazione del Governo, vale a dire che l'autorizzazione è rilasciata a soggetti pubblici o privati che operino senza scopi di lucro.

*PRESIDENTE, relatore alla Commissione.* Forse non ci siamo compresi o forse io non sono stato sufficientemente chiaro. L'emendamento del Governo, nella prima parte in cui si dice che l'autorizzazione è rilasciata a soggetti pubblici o privati che operino senza scopi di lucro, è in contrasto con la logica nonché con il parere espresso dalla Giunta, per gli affari europei. Non è possibile prevedere che il privato operi senza scopo di lucro. Il mio subemendamento tende, da un lato, a recepire il parere della Giunta e, dall'altro, a trovare un compromesso rispetto alla posizione del Governo.

*ARTIOLI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* È bene non dimenticarsi che vi è un tariffario, uno strumento che esiste anche nel mondo sanitario e in quello della scuola. Vorrei portare un esempio. Se si frequenta una scuola privata che

risulta convenzionata, si pagano tariffe molto superiori a quelle della scuola pubblica. La persona che frequenta questo istituto alla fine dell'anno viene sottoposto ad un esame. La formulazione «senza scopo di lucro» che intendiamo introdurre rispetto al problema del riconoscimento del privato deriva dall'esigenza di tener conto di svariati costi; ad esempio, le operazioni necessarie a valutare se un laboratorio è in grado di effettuare certificazioni perchè dispone dei macchinari giusti o è in regola con le norme vigenti richiedono grandi spese.

Rilasciare il titolo dell'accreditamento non è un'operazione che può essere soggetta a pagamento perchè ciò è già avvenuto in precedenza in quanto, ad esempio, l'attività della scuola aveva un suo costo. Questo avviene perchè quel titolo è riconosciuto dallo Stato; ha un valore legale e quindi il certificato di accreditamento corrisponde ad una funzione pubblica. Questo è il senso della dizione «senza scopo di lucro». Si tratta di una questione molto delicata.

*PRESIDENTE, relatore alla Commissione.* Vorrei precisare al rappresentante del Governo che ho presentato il mio subemendamento proprio per la fermezza del Governo ad inserire la frase «senza scopo di lucro». Prima di invitare la Commissione ad esprimersi, confermando che mi rimetto all'interpretazione della Commissione, darò nuovamente lettura del mio subemendamento. Esso recita: «L'autorizzazione è rilasciata a soggetti pubblici o privati che operino in forma singola o associata; qualora l'associazione venga costituita tra soggetti pubblici deve essere senza scopo di lucro». Se la Commissione non è d'accordo, ripropongo il mio subemendamento originario 3.1/1 eliminando la dizione «senza scopo di lucro». Ripeto che lo scopo che mi prefiggo con l'ultimo subemendamento è di mediare con il Governo su questa frase. O il Governo viene incontro alla mia posizione o, se la Commissione è d'accordo, ripropongo il vecchio subemendamento.

*CITARISTI.* Vorrei un'informazione. Il testo della Camera afferma: «L'autorizzazione è rilasciata a soggetti pubblici o a soggetti privati che operino in forma di associazione riconosciuta, senza scopo di lucro». La dizione «associazione riconosciuta» non può essere riferita alle cooperative, perchè esse non hanno scopo di lucro.

*PERIN.* Apparentemente!

*CITARISTI.* Ma per legge non debbono avere scopo di lucro.

*PRESIDENTE, relatore alla Commissione.* Senatore Citaristi, le ricordo che il parere espresso dalla Giunta per gli affari delle Comunità europee ci spinge a tornare al testo da noi approvato in prima lettura. Ciò nonostante ho accettato la mediazione del sottosegretario Artioli, presentando però il subemendamento 3.2/1.

Prego i colleghi che interverranno d'ora in poi di far comprendere al relatore il loro parere sul subemendamento 3.2/1, nel quale si esclude la possibilità del lucro soltanto ai soggetti pubblici e alle associazioni tra soggetti pubblici, e sul comma 2 dell'articolo 3 del testo modificato dal Senato, dove non vi è minimamente traccia della dizione «senza scopo di lucro».



ROVEDA. Signor Presidente, sono perplesso perchè mentre una interpretazione autentica, così come è stata data, potrebbe anche essere accettata, l'attuale testo può far sorgere degli equivoci. Quindi, questa interpretazione autentica deve essere in qualche modo riaffermata nel testo, altrimenti qualcuno potrebbe credere che la gente lavora gratis.

Per tali ragioni concordo con il subemendamento 3.2/1 presentato dal relatore.

CITARISTI. A me pare più chiara l'ultima versione.

TADDEI. A mio avviso, è il subemendamento presentato dal relatore a porre in essere la migliore mediazione.

ARTIOLI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo esprime parere contrario sul subemendamento 3.2/1, presentato dal relatore, proprio per quanto ho detto poc'anzi.

L'esclusione del fine di lucro è connessa alla funzione di pubblico interesse anche rispetto ad un privato che giustamente deve poter accedere all'esercizio dell'attività di accreditamento. Non adottando la dizione «senza scopo di lucro» non si rientrerebbe nello spirito della funzione pubblica che riteniamo debba tutelare il cittadino mediante l'autorizzazione all'attività di accreditamento.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. In precedenza mi ero rimesso alla Commissione. Avendo recepito dal dibattito l'unanime consenso dei rappresentanti dei vari Gruppi politici che sono intervenuti, mantengo il subemendamento 3.2/1, pur registrando il parere contrario del rappresentante del Governo.

Chiedo ora al senatore Citaristi se è convinto che il suo emendamento 3.1 rimane assorbito e se accetta l'invito che gli è stato rivolto dal rappresentante del Governo a ritirare l'emendamento 6.1.

CITARISTI. Anche a mio avviso l'emendamento 3.1 rimane assorbito, mentre accolgo l'invito del sottosegretario Artioli e ritiro l'emendamento 6.1.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati. Do lettura dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

#### Art. 1.

##### (Finalità)

1. In attuazione della politica comunitaria in materia di normalizzazione, la presente legge detta norme sul sistema di certificazione, disciplinando la struttura e il funzionamento degli organismi di

accreditamento dei laboratori di analisi e prova e degli organismi di certificazione, nonché le attività di accreditamento e di certificazione dei prodotti, dei processi, dei servizi e dei sistemi di qualità aziendale, ivi compreso il personale addetto alla valutazione.

2. Scopo della presente legge è la promozione del ricorso volontario alla certificazione da parte delle imprese, agevolando in tal modo la libera circolazione delle merci nell'ambito del mercato unico europeo e assicurando al tempo stesso la tutela dei consumatori. La presente legge intende altresì favorire la cooperazione a livello europeo tra organismi di certificazione e laboratori di analisi e prova ai fini della instaurazione di sistemi comuni di certificazione e di riconoscimento dei risultati di analisi e prova.

3. Il ricorso al sistema di certificazione previsto dalla presente legge è volontario, fatte salve le disposizioni di legge che ne stabiliscono l'obbligatorietà. Chiunque intende certificare prodotti, processi, servizi e sistemi di qualità aziendale deve attenersi alle disposizioni della presente legge e alle disposizioni comunitarie in materia.

4. Le pubbliche amministrazioni preposte all'attuazione delle singole direttive comunitarie in materia di armonizzazione delle norme o regole tecniche notificano alla Commissione delle Comunità europee e agli Stati membri, in conformità alle singole direttive comunitarie e alle procedure previste negli atti normativi di recepimento, gli organismi di certificazione e i laboratori di analisi e prova accreditati ai sensi della presente legge.

5. Sono fatte salve le disposizioni di legge che stabiliscono discipline speciali, anche in attuazione di direttive comunitarie, per singoli prodotti o categorie di prodotti.

TURINI. Signor Presidente, si è detto che il sistema di certificazione del disegno di legge oggi al nostro esame è volontario e quindi libero.

Vorrei fare la seguente domanda: siamo sicuri che i vari laboratori di analisi e prova e gli organismi di certificazione faranno a gara per fornire un servizio migliore e le risposte richieste nel più breve tempo possibile? A mio avviso così non sarà per quanto concerne la normativa sui sistemi di certificazione obbligatoria che saranno ancora di pertinenza degli organismi statali.

Conoscendo la burocrazia statale, occorre fissare per tali organismi un tempo ragionevole per fornire una risposta alla richiesta di certificazione obbligatoria, ad esempio di 60 giorni, passati i quali vale il silenzio-assenso.

Occorre pertanto predisporre un emendamento che superi queste gravi lacune. Non so se una disposizione concernente il silenzio-assenso sia stata già introdotta nel provvedimento n. 1508, collegato al disegno di legge finanziaria per l'anno 1994.

ARTIOLI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Signor Presidente, proprio nel rispondere a questa esigenza che riteniamo fondamentale rispetto ai tempi della pubblica amministrazione, il disegno di legge n. 1508, attualmente all'esame di questo ramo del Parlamento, contiene già disposizioni di carattere amministrativo per snellire le procedure burocratiche.

Invece, nel parere che ha inviato alle Commissioni riunite 1<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup>, questa Commissione ha chiesto di aumentare da 30 a 60 giorni il termine assegnato all'amministrazione per rispondere alle richieste dei privati.

**PRESIDENTE**, *relatore alla Commissione*. Passiamo alla votazione. Metto ai voti i commi 1, 2, 3 e 4 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**Sono approvati.**

Il comma 5 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 1 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

#### Art. 2.

##### *(Sistema di certificazione)*

1. Il sistema di certificazione è costituito da:

- a) gli organismi di accreditamento degli organismi di certificazione e dei laboratori di analisi e prova, di seguito denominati «organismi di accreditamento»;
- b) gli organismi di certificazione;
- c) i laboratori di analisi e prova, di seguito denominati «laboratori»;
- d) gli organi di vigilanza e controllo.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato svolge funzioni di indirizzo e di vigilanza sul sistema di certificazione.

3. Ai fini della presente legge:

- a) per accreditamento di un laboratorio si intende il riconoscimento formale, da parte di un organismo di accreditamento autorizzato, dell'idoneità di un laboratorio ad effettuare specifiche analisi e prove o determinati tipi di analisi e prove;
- b) per laboratorio si intende il laboratorio che esegue le analisi e le prove;
- c) per analisi o prova si intende l'operazione tecnica consistente nella determinazione di una o più caratteristiche di un determinato prodotto, processo, servizio o sistema di qualità aziendale secondo le procedure specificate;
- d) per certificazione si intende l'atto mediante il quale un organismo di certificazione accreditato dichiara che un determinato prodotto, processo, servizio o sistema di qualità aziendale è conforme alle norme tecniche ad esso applicabili. La certificazione può essere rilasciata nella forma di attestato di conformità o di marchio di conformità;

e) per organismo di certificazione si intende l'organismo che effettua la certificazione di prodotti, processi, servizi o sistemi di qualità aziendale;

f) per accreditamento di un organismo di certificazione si intende il riconoscimento formale, da parte di un organismo di accreditamento autorizzato, dell'idoneità di un organismo di certificazione a rilasciare certificazioni;

g) per qualità si intende l'insieme delle proprietà e delle caratteristiche di un prodotto, di un processo o di un servizio che gli conferisce la capacità di soddisfare determinate esigenze espresse o implicite;

h) per sistema di qualità aziendale si intendono la struttura organizzativa, le responsabilità, le procedure, i procedimenti e le risorse messi in atto per il controllo aziendale della qualità.

Ricordo che a questo articolo è stato presentato dal senatore Citaristi il seguente emendamento interamente sostitutivo:

«Art. 2.

*(Sistema di certificazione)*

1. Il sistema di certificazione è costituito da:

a) gli organismi di accreditamento degli organismi di certificazione, dei laboratori di analisi e di quelli di prova, di seguito denominati «organismi di accreditamento»;

b) gli organismi di certificazione;

c) i laboratori di analisi e quelli di prova, di seguito denominati «laboratori»;

d) gli organi di vigilanza e controllo.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato svolge funzioni di indirizzo e di vigilanza sul sistema di certificazione.

3. Ai fini della presente legge:

a) per accreditamento di un laboratorio si intende il riconoscimento formale, da parte di un organismo di accreditamento autorizzato, delle idoneità di un laboratorio ad effettuare specifiche analisi o prove ovvero determinati tipi di analisi o prove;

b) per laboratorio di analisi si intende il laboratorio dove uno o più professionisti abilitati e iscritti in appositi albi professionali svolgono prestazioni professionali di analisi riferite o conformi alla loro abilitazione professionale;

c) per laboratorio di prova si intende il laboratorio dove uno o più professionisti, laureati o diplomati, abilitati e iscritti in albi professionali, o esperti della materia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge eseguono specifiche prove;

d) per analisi si intende l'insieme delle attività teoriche e delle operazioni tecniche per determinare i componenti di una sostanza o di un prodotto ovvero una o più caratteristiche di un processo;

e) per prova si intende la dimostrazione, con procedimenti meccanici o tecnologici, della qualità di un prodotto, del funzionamento o della utilizzazione di una macchina, di un utensile o di un prodotto, ovvero la verifica di un servizio con specifiche procedure;

f) per certificazione si intende l'atto mediante il quale un organismo di certificazione accreditato dichiara che un determinato prodotto, processo, servizio o sistema di qualità aziendale è conforme alle norme o regole tecniche ad esso applicabili. La certificazione può essere rilasciata nella forma di attestato di conformità o di marchio di conformità: ove previsto dalla normativa comunitaria l'attestato di conformità coincide con il certificato di analisi o di prova;

g) per organismo di certificazione si intende l'organismo che effettua la certificazione di prodotti, processi, servizi o sistemi di qualità aziendale. Il laboratorio di analisi accreditato può svolgere le funzioni di organismo di certificazione solo nei casi in cui l'attestato di conformità coincide con il certificato di analisi o di prova, di cui alla lettera f);

h) per accreditamento di un organismo di certificazione si intende il riconoscimento formale, da parte di un organismo di accreditamento autorizzato, dell'idoneità di un organismo di certificazione a rilasciare certificazioni;

i) per qualità si intende l'insieme delle proprietà e delle caratteristiche di un prodotto, di un processo o di un servizio che gli conferisce la capacità di soddisfare determinate esigenze espresse o implicite;

l) per sistema di qualità aziendale si intendono la struttura organizzativa, le responsabilità, le procedure, i procedimenti e le risorse messe in atto per il controllo aziendale della qualità».

2.1

CITARISTI

Come preannunciato all'inizio della seduta, esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.1.

ARTIOLI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Anche il Governo esprime parere favorevole.

CHERCHI. Signor Presidente, in linea di massima concordo con il contenuto di tale emendamento. Tuttavia, faccio osservare che dal momento che nessuna Commissione permanente - e neanche la Giunta per gli affari delle Comunità europee - ha rilevato la necessità di modificare il testo dell'articolo 2 trasmesso dalla Camera dei deputati, si tratta di valutare se sia utile percorrere tale strada anche ai fini del rapporto tra i due rami del Parlamento.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Senatore Cherchi, all'inizio della seduta odierna ho dato lettura di una parte del parere della Giunta per gli affari delle Comunità europee, nel quale essa dichiara di non comprendere le ragioni delle modifiche apportate all'articolo 2 dall'altro ramo del Parlamento e della soppressione dell'articolo 9 del testo da noi approvato in precedenza.

Ecco perchè il relatore si è espresso fin dall'inizio a favore della linea seguita dal senatore Citaristi, tendente a recepire il parere espresso dalla Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Speriamo che tale parere verrà preso in considerazione dalla competente Commissione della Camera dei deputati perchè soltanto ciò ha legittimamente influenzato le nostre proposte modificative.

TURINI. Signor Presidente, oltre ad essere favorevole a questo emendamento vorrei chiedere che sia inserita anche la mia firma tra quelle dei presentatori. Sono d'accordo con quanto previsto nella prima stesura del testo approvato dal Senato, modificato in alcuni punti dalla Camera dei deputati e riproposto al Senato con alcuni emendamenti tendenti a reintrodurre le valutazioni originarie. Ritengo che l'articolo 8-bis, che recepisce completamente l'articolo precedentemente accantonato, ci soddisfi completamente. Concludo dicendo che, sulla base dei ripensamenti intervenuti negli ultimi quindici giorni e della discussione svoltasi stamane, il provvedimento stia finalmente seguendo la giusta direzione.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 2.1 interamente sostitutivo dell'articolo 2 del testo approvato dalla Camera dei deputati, presentato dal senatore Citaristi.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati. Ne do lettura:

### Art. 3.

*(Autorizzazione all'esercizio dell'attività di accreditamento)*

1. L'esercizio dell'attività di accreditamento è soggetto ad autorizzazione, rilasciata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. L'autorizzazione è rilasciata a soggetti pubblici o a soggetti privati che operino in forma di associazione riconosciuta, senza scopo di lucro. Tali soggetti devono possedere i requisiti previsti dalle disposizioni comunitarie e dalle norme tecniche europee in materia e devono garantire la competenza, l'autonomia e l'indipendenza dei propri organi tecnici, nonchè la massima trasparenza e obiettività nell'esercizio dell'attività di accreditamento.

3. L'autorizzazione non può essere rilasciata ai soggetti pubblici o privati che:

- a) siano istituzionalmente preposti al controllo di prodotti o imprese;
- b) emanino norme o regole tecniche o siano delegati ad emanarle;
- c) aderiscano ad enti che emanino norme o regole tecniche o siano delegati ad emanarle.

4. L'autorizzazione ha durata quinquennale, è rinnovabile ed è rilasciata, a richiesta degli interessati, anche per specifici settori di attività.

5. L'autorizzazione può essere negata per carenza dei requisiti di cui al presente articolo, ovvero sospesa o revocata ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera a), con provvedimento motivato.

6. Con il decreto di cui all'articolo 6 sono disciplinate le procedure e i termini per il rilascio, il rinnovo, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione.

A questo articolo sono stati presentati il seguente emendamento 3.2 e il seguente subemendamento 3.2/1:

*Il comma 2 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:*

«2. L'autorizzazione è rilasciata a soggetti pubblici o privati che operino senza scopo di lucro. Tali soggetti devono possedere i requisiti previsti dalle disposizioni comunitarie e dalle norme tecniche europee in materia e devono garantire la competenza, l'autonomia e l'indipendenza dei propri organi tecnici, nonché la massima trasparenza e obiettività nell'esercizio dell'attività di accreditamento».

3.2

IL GOVERNO

*Il primo periodo dell'emendamento 3.2 è sostituito dal seguente: «2. L'autorizzazione è rilasciata a soggetti pubblici o privati che operino in forma singola o associata; qualora l'associazione venga costituita tra soggetti pubblici essa deve essere senza scopo di lucro».*

3.2/1

DE COSMO, TURINI

Passiamo alla votazione del subemendamento 3.2/1.

GRANELLI. Dichiaro la mia astensione sul subemendamento presentato dal relatore.

BALDINI. Esprimo parere contrario al suddetto subemendamento.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti il subemendamento 3.2/1, presentato da me e sottoscritto anche dal senatore Turini.

**È approvato.**

Con l'approvazione del subemendamento 3.2/1 risulta preclusa la prima parte dell'emendamento 3.2.

Poichè la secondo parte di tale emendamento è interamente riprodotiva del testo licenziato dalla Camera dei deputati essa non verrà messa in votazione.

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo emendato.

**È approvato.**

Gli articoli 4 e 5 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 6 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 6.

*(Decreto ministeriale)*

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto:

- a) disciplina le procedure e i termini di cui all'articolo 3, comma 6;
- b) stabilisce le modalità per le comunicazioni di cui all'articolo 4, comma 2;
- c) approva lo schema tipo di cui all'articolo 5, comma 2;
- d) detta le modalità per l'esercizio dell'attività di vigilanza e controllo di cui all'articolo 5, comma 7.
- e) stabilisce le modalità di riconoscimento dei titoli di accreditamento dei laboratori e degli organismi di certificazione rilasciati dagli organismi degli Stati membri della Comunità economica europea.

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo 7 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 7.

*(Vigilanza e controlli)*

1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla tenuta dell'elenco degli organismi di accreditamento e di quello degli organismi di certificazione e dei laboratori accreditati, con l'indicazione delle tariffe praticate, nonchè, per gli organismi di certificazione e i laboratori accreditati, dei rispettivi settori di attività.

2. Gli elenchi di cui al comma 1 e i relativi aggiornamenti sono pubblicati annualmente nella *Gazzetta Ufficiale*. A tal fine gli organismi di accreditamento comunicano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro trenta giorni dalla data di accreditamento, la denominazione, la natura giuridica, la sede legale ed il settore di attività di ciascun soggetto accreditato, nonchè le tariffe praticate. Gli elenchi di cui al comma 1 e i relativi aggiornamenti nonchè le tariffe praticate sono divulgati a cura delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a:

- a) vigilare sull'attività degli organismi di accreditamento e sospendere o revocare con proprio decreto l'autorizzazione qualora accerti gravi inadempienze ovvero vengano meno i requisiti previsti dalla presente legge;



b) chiedere agli organismi di accreditamento - ove lo ritenga opportuno - il riesame degli atti di diniego dell'accREDITAMENTO e l'effettuazione di controlli straordinari presso i soggetti accreditati;

c) annullare le certificazioni che risultino indebitamente rilasciate;

d) disporre la rinnovazione di analisi e prove compiute da laboratori e di accertamenti compiuti da organismi di certificazione ai quali sia stato revocato l'accREDITAMENTO.

4. Qualora lo svolgimento della funzione di vigilanza e controllo interessi più amministrazioni dello Stato o enti pubblici, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato procede d'intesa con le amministrazioni o gli enti interessati, ai sensi degli articoli 14 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. Il procedimento di controllo è avviato anche ad istanza motivata delle associazioni di categoria o ambientaliste o di consumatori o utenti maggiormente rappresentative.

6. Le informazioni comunque acquisite nel corso dell'attività di vigilanza e controllo sono coperte dal segreto d'ufficio ai sensi dell'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come sostituito dall'articolo 28 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

7. Per garantire l'assolvimento dei compiti di vigilanza e di controllo previsti dalla presente legge, nonché di quelli derivanti dall'attuazione di direttive o regolamenti comunitari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'Ispettorato tecnico presso la Direzione generale della produzione industriale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è costituito come servizio nell'ambito della medesima Direzione generale. Con il medesimo decreto è determinata, nei limiti della dotazione organica complessiva, la pianta organica del servizio, utilizzando personale dei ruoli del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Alla direzione di detto servizio è preposto un dirigente specializzato nella materia di cui alla presente legge.

8. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il servizio di cui al comma 7 predisporre e integra un programma annuale di controlli per i diversi settori di attività, da effettuarsi anche presso i magazzini di prodotti industriali e i rivenditori al dettaglio.

9. I costi del controllo dei materiali e dei prodotti, in caso di riscontrate difformità non marginali rispetto a quanto previsto dalle norme o regole tecniche utilizzate per la costruzione, sono a carico del costruttore ovvero dell'importatore se importati.

Il comma 1 non è stato modificato dalla Camera dei deputati. Metto ai voti il comma 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Il comma 3 non è stato modificato dalla Camera dei deputati. Metto ai voti il comma 4 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

I commi 5, 6, 7, 8 e 9 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 7 nel suo insieme, con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo 8 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 8.

*(Responsabilità e sanzioni)*

1. Gli organismi di certificazione rispondono in solido dei danni arrecati a terzi da prodotti, processi, servizi o sistemi di qualità aziendale certificati in assenza dei relativi presupposti.

2. Il rilascio o la utilizzazione indebiti delle certificazioni di cui alla presente legge sono puniti, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 20 milioni e non superiore a lire 300 milioni.

3. All'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvedono gli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato secondo le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e nell'ambito dei poteri di controllo loro demandati dall'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315.

Il comma 1 non è stato modificato dalla Camera dei deputati. Metto ai voti il comma 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Il comma 3 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 8 nel suo insieme, con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'emendamento 8.0.1, tendente ad aggiungere, dopo l'articolo 8, il seguente articolo 8-bis:

«Art. 8-bis.

*(Salvaguardia delle normative in tema di libere professioni)*

1. Sono fatti salvi l'efficacia delle disposizioni legislative o regolamentari che disciplinano le libere professioni e il loro esercizio

nonchè il rispetto delle tariffe professionali vigenti da parte degli organismi di certificazione e dei laboratori».

8.0.1

CITARISTI

Eprimo parere favorevole su tale emendamento.

ARTIOLI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Concordo con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'emendamento 8.0.1, presentato dal senatore Citaristi e sottoscritto anche dal senatore Turini.

**È approvato.**

La Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 9 del testo approvato dal Senato.

Poichè nessuno ne propone il ripristino, procediamo nell'esame degli articoli.

L'articolo 9, corrispondente all'articolo 10 del testo del Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

L'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati è così esaurito.

Passiamo alla votazione finale.

PERIN. Nell'esame del disegno di legge abbiamo espresso parere favorevole sugli emendamenti perchè li consideravamo migliorativi del testo. In ogni caso, il nostro Gruppo si asterrà dalla votazione finale perchè ritiene che questo sia un provvedimento di scarsa importanza, esaminato in fretta, e sul quale le due Commissioni parlamentari hanno espresso pareri discordanti.

Riteniamo che il problema della certificazione manchi di qualità. Alcuni mesi fa aveva cominciato a funzionare l'Inter Ecolabel; riteniamo che i brevetti, le omologazioni e i marchi di produzione dovrebbero essere considerati in un'ottica comunitaria. Invece, la situazione è lasciata alla più totale improvvisazione.

L'Italia per molti aspetti è un paese del terzo mondo, Per la produzione di manufatti falsi veniamo subito dopo Taiwan. Ciò riguarda anche quelle produzioni all'estero che, pur avendo il marchio italiano come la FIAT, poi tornano in Italia.

Dal momento che in Italia esistono industrie che per ottenere marchi di omologazione sono costrette ad attendere dagli otto ai dieci anni, non ci riteniamo soddisfatti da quanto previsto nel disegno di legge al nostro esame in quanto la confusione e la frammentarietà esistenti vanno a scapito della chiarezza.

TURINI. Condivido in parte le perplessità espresse dal senatore Perin; mi riferisco in particolar modo all'*iter* burocratico che contraddistingue queste aziende. Si è verificato un indebolimento delle piccole e medie aziende che in questa situazione di difficoltà estrema sono anche fallite.

Quindi, prendiamo per buono quanto ci ha detto poc'anzi il sottosegretario Artioli, perchè qualora così non fosse dovremmo mutare nettamente il nostro parere. Staremo a vedere se verrà recepito quanto abbiamo detto in Commissione durante l'esame della finanziaria e dei documenti di bilancio; per il momento dichiaro il voto favorevole del Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale.

**PRESIDENTE**, *relatore alla Commissione*. Onorevoli colleghi, come senatore vorrei svolgere una brevissima dichiarazione di voto per esprimere la mia soddisfazione e un apprezzamento ai componenti di questa Commissione, che hanno aiutato il relatore (che peraltro si era rimesso al parere della Commissione), e allo stesso Sottosegretario per questo *tour de force* nell'intento di evitare un'ulteriore rilettura al Senato del disegno di legge n. 1143-B.

Nel momento in cui ci apprestiamo a licenziare tale provvedimento, rivolgo un auspicio che affido formalmente al rappresentante del Governo: mi auguro che con la stessa fermezza dimostrata in questa sede l'onorevole Artioli si adoperi al fine di consentire la definitiva approvazione del provvedimento legislativo oggi al nostro esame presso l'altro ramo del Parlamento nelle forme che peraltro erano già state concordate. Non ho alcuna difficoltà ad affermare che i miei sforzi si sono spesso uniti ad una certa impazienza.

Qualora ciò non dovesse verificarsi - non si tratta di una minaccia «politica»! -, credo che non si potrà pretendere che il Senato - e in questo caso avrebbero ragione taluni colleghi - subisca imposizioni dall'altro ramo del Parlamento.

**ARTIOLI**, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Prendo atto delle osservazioni e dell'invito che mi sono stati rivolti dal presidente de Cosmo, nonchè delle decisioni assunte dalla 10ª Commissione permanente del Senato. Purtroppo, non ha trovato spazio l'opera di mediazione che il Governo ha cercato di porre in essere tra le diverse impostazioni manifestate dai due rami del Parlamento. È chiaro che l'opera del Governo continuerà anche presso l'altro ramo del Parlamento, ma è necessario tener presente che il problema non è tanto di volontà personale quanto di impostazione e di taglio politico. Di conseguenza, l'altro ramo del Parlamento sarà assolutamente libero di adottare le decisioni che riterrà opportune.

**PRESIDENTE**, *relatore alla Commissione*. Mi dispiace smentire l'onorevole Sottosegretario e ribadire che le mediazioni sono state abbondanti al punto tale che il relatore avrebbe presentato decine e decine di emendamenti. Comunque, la ringrazio egualmente.

Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso con le modifiche introdotte e avvertendo che la numerazione degli articoli dovrà essere conseguentemente modificata.

**È approvato.**

*I lavori terminano alle ore 10,30.*

---

**SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOLLESA MARISA NUDDA